

Pubblicato il 01/10/2024

N. 17013/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07048/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero **di** registro generale 7048 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- in proprio e nella qualità **di** madre e
amministratore **di** sostegno **di** -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -
OMISSIS- in proprio e nella qualità **di** padre **di** -OMISSIS- -OMISSIS-
rappresentati e difesi dall'avvocato Alessia Maria Gatto, con domicilio
digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale in atti;
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina
Tandoi, con domicilio digitale in atti;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in relazione alle istanze della ricorrente volte ad ottenere la predisposizione **di** un **progetto individuale** ex art. 14 della l. n. 328/00 in favore del figlio quale persona con disabilità grave, presentate rispettivamente a:

- Asl Roma 2 con p.e.c. del 26 settembre 2023 a firma del legale della ricorrente;
- Asl e Municipio VII con p.e.c. dell'8 ottobre 2023 a firma del legale della ricorrente;
- Municipio VII **di** Roma Capitale con p.e.c. della ricorrente (con numero **di** protocollo dell'Ente -OMISSIS-);

dell'obbligo **di** provvedere, per quanto **di** propria competenza, **di** ciascuna amministrazione intimata in relazione alle medesime istanze, mediante la predisposizione **di** un **progetto individuale** ex art.14 della l. n. 328/2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti **di** costituzione in giudizio **di** Roma Capitale e **di** Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera **di** consiglio del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrente, con molteplici istanze trasmesse tra settembre e ottobre del

2023, chiedeva al Municipio I e all'ASL Roma 2 **di** elaborare il **progetto individuale di** integrazione e sostegno sociale **di** cui all'art. 14 della l. n. 328/2000 in favore del proprio figlio, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992.

Tali istanze, seppur ricevute da entrambe le amministrazioni intime, rimanevano prive **di** un concreto riscontro.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. la ricorrente – attesa la persistente inattività del Municipio e dell'ASL competente - chiede l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta da Roma Capitale e la condanna dell'amministrazione a provvedere sulla richiesta da costei avanzata, con l'espressa richiesta **di** nominare sin da ora, per l'ipotesi **di** perdurante inerzia, un commissario *ad acta*.

Roma Capitale si costituiva in giudizio, evidenziando **di** essersi “*sempre attivata per il conseguimento degli obiettivi di assistenza dovuti*”, nonché comunque riferendo che “*il procedimento di predisposizione e sviluppo dei progetti de qua è attualmente in fase di elaborazione, trattandosi, come sopra riportato, di progetti complessi che richiedono tempistiche più elevate per la loro ideazione*”.

Anche l'ASL si costituiva, sostenendo **di** aver “*fatto tutto quanto il caso richiedeva in sinergia con il Municipio di riferimento*”.

Parte ricorrente, con successiva memoria, evidenziava il perdurante inadempimento delle amministrazioni resistenti, non afferendo le attività compiute all'elaborazione del preteso **progetto individuale**.

Alla camera **di** consiglio del 25 settembre 2024, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Il ricorso è certamente fondato sussistendo in capo alle amministrazioni

resistenti l'obbligo **di** dare riscontro con un provvedimento espresso alle istanze avanzate dai ricorrenti, espressamente volte ad ottenere la formulazione, in favore del **di** loro figlio, del “**progetto individuale**” **di** cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 328/2000 - a mente del quale “*Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili **di** cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della **vita** familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un **progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2*” - e non avendo Roma Capitale e l'ASL Roma 2 fornito in giudizio la prova **di** essersi conclusivamente pronunciate sulle predette istanze.

Osserva il Collegio come tale art. 14 ben individui le caratteristiche ed il perimetro operativo del **progetto individuale** per la persona con disabilità, chiarendo che esso comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo **di** funzionamento, le prestazioni **di** cura e **di** riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento **di** condizioni **di** povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel **progetto individuale** sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Ne discende che il **progetto di vita individuale** per la persona disabile è qualcosa se non **di** diverso, certamente **di** più della semplice sommatoria

di altri strumenti - quali, tra gli altri, quelli recati dal servizio “*Servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona disabile*” - SAISH , nel caso **di** specie già attivati nei confronti del figlio degli istanti) – venendo, invero, in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali **di** assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile, sicché, come già precisato dalla giurisprudenza, è solo l’insieme **di** quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l'integrale tutela della persona con disabilità (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 4655/2024). Ne discende come sull’amministrazione incomba un inderogabile dovere **di** agire nel senso **di** dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili, che impone alla medesima **di** adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

Per quanto fin qui esposto, il ricorso deve, dunque, essere accolto, con la dichiarazione dell’obbligo **di** Roma Capitale **di** provvedere, d’intesa con la ASL competente, sulle istanze avanzate da parte ricorrente secondo quanto indicato dal citato art. 14 della l. n. 328 del 2000, entro il termine **di** 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica **di** parte se anteriore.

Condivide, infatti, il Collegio quell’orientamento giurisprudenziale che sussume il **progetto individuale** tra gli atti complessi esterni e diseguali che, pur implicando la legittimazione a resistere **di** entrambe le amministrazioni che concorrono alla sua adozione (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 42; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16

gennaio 2013, n. 326), “*concentrano in capo all’amministrazione procedente, nel caso **di** specie, il Comune, l’obbligo **di** superare gli arresti procedurali e **di** dare impulso concreto alla conclusione del procedimento che deve necessariamente definirsi con l’adozione **di** un **progetto** e ciò a prescindere dalla eventuale disponibilità dei fondi per la sua attuazione che costituirà questione ulteriore e logicamente successiva*” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 maggio 2020, n. 957; T.A.R. Abruzzo, n. 39/2022).

Il Collegio ritiene opportuno, altresì, accogliere ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., l’istanza **di** parte ricorrente, espressamente formulata in ricorso, **di** nomina per il caso **di** ulteriore inadempimento all’ordine del giudice **di** un commissario *ad acta*, individuato nel Prefetto **di** Roma, con facoltà **di** delega a un dirigente della stessa Prefettura, affinché si insedi e provveda, su istanza **di** parte, in via sostitutiva nell’ulteriore termine **di** 90 (novanta) giorni, ponendosi il relativo compenso a carico dell’ente inottemperante.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese **di** lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale **di** provvedere in relazione alle istanze avanzate dai ricorrenti, concludendo il procedimento secondo i modi ed entro il termine **di** cui in motivazione;
- per il caso **di** ulteriore inerzia dell’amministrazione, nomina quale commissario *ad acta* il Prefetto **di** Roma, con facoltà **di** delega a un

dirigente della stessa Prefettura, affinché si insedi e provveda, su istanza **di** parte, nell'ulteriore termine **di** 90 (novanta) giorni;

- compensa le spese **di** lite;
- pone a carico **di** Roma Capitale il pagamento dei compensi e delle spese eventualmente necessarie per l'intervento del commissario *ad acta*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti **di** cui **di** cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria **di** procedere, in qualsiasi ipotesi **di** diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché **di** qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato **di** salute delle parti o **di** persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera **di** consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

In caso **di** diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.